



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 217

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 15 febbraio 2024

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:		
<i>Plenaria (antimeridiana) (*)</i>		
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 56)</i>	Pag.	4
2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 82)</i>	»	5
<i>Plenaria</i>	»	5
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 83)</i>	»	18
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	19
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	24
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 51)</i>	»	28
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 915, 916, 942 e 980 (Riunione n. 3)</i>	»	29
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	30
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 32)</i>	»	31

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 217° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 15 febbraio 2024.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Commissioni straordinarie

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3) Pag. 32

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

Plenaria Pag. 33

Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:

Plenaria » 35

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Ufficio di Presidenza Pag. 37

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:

Ufficio di Presidenza » 38

Plenaria » 38

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Giovedì 15 febbraio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 56

Presidenza del Presidente
BALBONI

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 13,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Giovedì 15 febbraio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 82

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,45

*AUDIZIONE DEL PROFESSOR NICOLA BRUTTI, ASSOCIATO DI DIRITTO PRIVATO
COMPARATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI PADOVA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2,
21, 131 E 918 (NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)*

Plenaria

125^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle
Vedove.*

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in ma-

teria di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) informa che, rispetto alla proposta di parere illustrata nella seduta di ieri ha introdotto un'ulteriore osservazione che sottopone all'attenzione della Commissione riguardante possibili modifiche dell'articolo 2 dello schema del decreto in ordine alla possibilità di coordinare la formulazione del comma 1-*bis* dell'articolo 154 del codice di procedura penale con la vigente formulazione dell'articolo 157-*ter* in relazione alla notifica tramite polizia giudiziaria alla persona offesa.

Il PRESIDENTE fa presente che se non vi sono osservazioni il parere si intende integrato con la nuova osservazione.

Non essendovi osservazioni al riguardo si passa alle dichiarazioni di voto sullo schema riformulato del senatore Zanettin (pubblicato in allegato al resoconto).

Interviene per annunciare l'astensione del Gruppo del Movimento 5 Stelle la senatrice LOPREIATO (*M5S*) che sottolinea come, essendo lo schema di decreto l'occasione di correttivi alla riforma Cartabia, si sarebbe, ad avviso della sua parte politica, potuti intervenire anche su alcuni altri temi. Per esempio, sarebbe stato utile intervenire sull'articolo 129-*bis* del codice di procedura penale al fine di rendere condizione vincolante il consenso della vittima del reato per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e scongiurare così i rischi di una possibile vittimizzazione secondaria. Sarebbe stato utile anche un ripensamento sull'eccessiva estensione del regime di procedibilità a querela di parte anche rispetto a fattispecie che presentano un elevato disvalore sociale. In relazione poi ai reati cosiddetti sessuali si rammarica del fatto che la riforma Cartabia, pur intervenendo sul concordato relativo ai motivi di appello, non ripristini le relative esclusioni. Infine, sottolinea come la maggioranza operi scelte a volte contraddittorie perché mentre con lo schema di decreto in titolo si richiama in più punti l'istituto della improcedibilità per superamento dei termini di giudizio di impugnazione, il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati in materia di prescrizione, l'atto Senato n. 985, sopprime l'istituto. Vi è quindi da chiedersi quale sia la linea di politica giudiziaria che il Governo intende perseguire.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere avanzata dal re-

latore sottolinea come lo schema di decreto sia pienamente rispettoso dei principi di delega. Dichiara inoltre di apprezzare lo sforzo del relatore per l'accoglimento di alcune indicazioni avanzate dal Partito Democratico anche se, ritiene, si sarebbe potuto suggerire qualche ulteriore correttivo sia sul tema della lunghezza delle indagini preliminari che più in generale sui tempi del procedimento.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia dichiara di aver molto apprezzato tanto il lavoro di sintesi svolto dal relatore anche nell'accoglimento di alcuni suggerimenti venuti dai Gruppi di opposizione quanto, più complessivamente, il lavoro dell'Esecutivo che ha mantenuto un carattere equilibrato nel complesso.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), associandosi ad alcuni degli interventi svolti, annuncia a sua volta il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), nell'annunciare il voto favorevole della Lega, esprime pieno apprezzamento sia per il lavoro di sintesi svolto dal relatore nell'elaborazione del parere sia nei riguardi del Governo che ha presentato al Parlamento un lavoro equilibrato correggendo i punti più critici della riforma Cartabia.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali*

(690) SCARPINATO. – *Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta era stata preannunciata la presentazione di emendamenti del relatore in relazione al disegno di legge n. 806 scelto quale testo base sul tema del sequestro dei dispositivi informatici.

Il relatore, senatore RASTRELLI (*FdI*), ringraziando il Governo per aver dato il proprio supporto a un lavoro di ricognizione complessiva su tutta la materia, illustra l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato al

resoconto della seduta odierna), volto a sostituire integralmente il disegno di legge scelto quale base per i lavori della Commissione nel quale si è cercata una sintesi di tutti i problemi connessi alla materia.

Il PRESIDENTE aveva già annunciato l'intenzione di stabilire un termine per la presentazione di subemendamenti tanto più necessario per la qualità dell'emendamento presentato dal relatore.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), pur non avendo ancora avuto modo di esaminare il testo dell'emendamento 1.100 ma evincendo dall'illustrazione del relatore una portata fortemente innovativa rispetto al testo su cui si è svolta fin qui la discussione generale, ritiene che le audizioni svolte nell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni non siano sufficienti a dirimere i dubbi e i problemi connessi al tema del sequestro dei dispositivi informatici. Infatti, in molti degli interventi degli auditi durante l'indagine conoscitiva è stato soprattutto segnalato il problema ma non sono state indicate le possibili soluzioni né i necessari approfondimenti. Ritiene pertanto indispensabile un breve ciclo di audizioni che possa consentire ai membri della Commissione di acquisire ulteriori elementi sugli aspetti più tecnici del tema.

Il PRESIDENTE ritiene che la questione avanzata dalla senatrice Rossomando debba essere affrontata in Ufficio di Presidenza.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto sottolineando che in una prossima seduta della Commissione saranno definiti i termini per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento testé presentato dal relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA AL TERMINE DELLA SEDUTA ODIERNA

Il PRESIDENTE comunica che, al termine della seduta odierna, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 102**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), valuti il governo di coordinarle la formulazione del comma 1-*bis* dell'articolo 154 del codice di procedura penale ivi introdotto con la vigente formulazione dell'articolo 157-*ter* del codice di procedura penale, consentendo la notifica tramite polizia giudiziaria alla persona offesa anche « in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze ». Tale coordinamento potrebbe infatti essere utile per non vanificare l'effetto positivo del meccanismo di accelerazione e di certezza della notifica nei casi in cui ricorrano tali specifiche esigenze, che consentirebbero la notifica tramite polizia giudiziaria all'imputato ma non anche alla persona offesa, pur nel medesimo processo;

2) all'articolo 5, concernente modifiche alla legge n. 689 del 1981, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 62 della predetta legge introducendo la previsione del potere di revoca delle pene sostitutive quando non è sufficiente modificare modalità esecutive e prescrizioni in caso di sopravvenienza di fatti nuovi espressivi di una maggiore pericolosità sociale;

3) all'articolo 7, comma 1, lettera *b*) valuti il Governo, al fine di coordinare l'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2001 con la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 425, comma 3 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2022, di apportare la seguente modificazione: « *le parole*: “risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente” *sono sostituite dalle seguenti*: “non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna” ».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 806**Art. 1.****1.100**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con i seguenti:***« Art. 1.***(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)*

1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

*“Art. 254-ter.**(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)*

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di proporzione. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura l'esecuzione.

2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è

notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

4. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

6. Entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati, delle informazioni o dei programmi accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.

7. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico.

8. Fermo il diritto dei soggetti indicati al comma 6 di assistere al conferimento dell'incarico, i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto, altresì, di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve.

9. La duplicazione avviene su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.

10. Nei procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*, nonché quando sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi, la duplicazione può avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche idonee ad assicurare la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.

11. Fermo quanto stabilito dal comma 3, il pubblico ministero, effettuata la duplicazione, dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Qualora il pubblico ministero intenda procedere al sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, lo richiede al giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, disponendo il sequestro in presenza dei presupposti di cui al primo periodo e agli articoli 266, comma 1, e 267, comma 1. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

13. I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro ai sensi del comma 12 sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo.

14. In caso di sequestro di comunicazioni, di conversazioni o di corrispondenza informatica inviate e ricevute si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-*bis* e 271.

15. Salvi i casi di cui all'articolo 419, comma 3, dopo l'esercizio dell'azione penale il sequestro ai sensi dei commi 1 e 12 è disposto dal giudice che procede. In tal caso, alla duplicazione si procede con perizia.

16. La conservazione del duplicato informatico avviene presso la procura della Repubblica, in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza.

17. Il duplicato informatico è conservato fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando i dati, le informazioni e i programmi contenuti nel du-

plicato non sono necessari per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro di cui al comma 1. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.

18. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.

19. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.”;

Art. 2.

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 114, comma 2-*bis*, dopo le parole “o 454” inserire le seguenti: “, nonché del contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-*ter*, diversi dai dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-*ter*”;

b) all'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: “1-*quater*. Il consulente tecnico ha facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, o eseguita ai sensi dell'articolo 352, comma 1-*bis*, e può formulare osservazioni e riserve.”;

c) all'articolo 247, comma 1-*bis*, dopo le parole: “ritenere che” è inserita la seguente: “determinati” e le parole “ancorché protetto” sono sostituite dalle seguenti: “in un dispositivo o in una memoria digitale ancorché protetti”;

d) dopo l'articolo 250 è inserito il seguente:

“Art. 250-*bis*.

(Perquisizioni di sistemi informatici o telematici)

1. Quando la perquisizione è disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso della facoltà di cui al comma 1, primo periodo, è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore.”;

e) all'articolo 252, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione. 1-*ter*. Quando, a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-*ter* e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.”;

f) all'articolo 254, dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-*bis*. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12, fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-*ter*.”;

g) all'articolo 254-*bis*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. Il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12.

1-*ter*. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254-*ter* in quanto compatibili.”;

h) all'articolo 259, comma 2, dopo le parole: “custodia riguarda” sono inserite le seguenti: “dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali ovvero”;

i) all'articolo 293, comma 3, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: “Il difensore ha, altresì, diritto alla trasposizione, su supporto idoneo, dei dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-*ter*.”;

l) all'articolo 352, comma 1-*bis*, le parole “sistemi informatici o telematici” sono sostituite dalle seguenti: “dispositivi, sistemi informatici o telematici, o memorie digitali”, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “In tal caso, la polizia giudiziaria avvisa l'indagato presente della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.” e, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

“1-*ter*. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione di cui al comma 1-*bis* sono sottoposti a sequestro nel ri-

spetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13.”;

m) all'articolo 354, comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “In relazione ai dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali ovvero ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osservando le disposizioni di cui all'articolo 352, comma 1-ter, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici.” e dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Quando risulta necessario sottoporre a sequestro un dispositivo, un sistema informatico o telematico o una memoria digitale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e la polizia giudiziaria procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.”;

n) all'articolo 355, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-ter, e 354, comma 2-bis, ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.”;

o) all'articolo 415-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

“2-ter. L'avviso contiene, altresì, l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, informazioni e programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero trasmette sempre l'istanza ai sensi dell'articolo 368 e il giudice provvede ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, secondo e terzo periodo.”;

p) all'articolo 431, al comma 1, lettera *h)* dopo le parole “al reato” sono inserite le seguenti: “e, in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13,” e dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Ai fini indicati dal comma 1 e fermo quanto previsto dal comma 2, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni

o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-ter, comma 12, e 415-bis, comma 2-ter, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.”;

q) all'articolo 454, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

“2-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.”;

r) all'articolo 461, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.”.

Art. 3.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

“Art. 82-bis.

(Attività per la custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro)

1. I supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, del codice di procedura penale sono racchiusi in apposite custodie numerate.

2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale sono indicati gli estremi del procedimento e del provvedimento di sequestro.

3. Ove necessario per garantirne la protezione, i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.

4. Quando non è possibile provvedere alla conservazione con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono comunque adottate modalità idonee a garantire la protezione dei supporti.

Art. 82-ter.*(Conservazione del duplicato informatico)*

1. Al fine di garantire che la conservazione dei supporti contenenti il duplicato informatico di cui all'articolo 254-ter, comma 9, avvenga con le modalità previste dall'articolo 254-ter, comma 16, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89-bis, comma 2, secondo periodo, e comma 3, in quanto compatibili. L'accesso ai supporti è consentito anche ai consulenti tecnici nominati, con le medesime cautele e prescrizioni di cui al periodo precedente.".

Art. 4.*(Disposizione transitoria)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva alla sua entrata in vigore. ».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 83

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 10 alle ore 10,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Giovedì 15 febbraio 2024

Plenaria

135^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(982) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere nel Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

Il Protocollo è stato approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, strumento internazionale sottoscritto nel 1976 a Barcellona e modificato nel 1995, il cui fine è quello di prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, migliorare l'ambiente e consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse. Alla Convenzione di Barcellona aderiscono ad oggi 22 Paesi e ad esso si ricollegano 7 Protocolli aggiuntivi, finalizzati a garantirne l'applicazione.

Il Protocollo in esame è volto a creare un quadro normativo comune per favorire la gestione integrata delle coste, tenendo in considerazione la salvaguardia delle aree di interesse ecologico e l'uso razionale delle risorse naturali, specie quelle idriche, nonché la riconciliazione dello sviluppo economico con il rispetto dell'ambiente, raccordando in modo trasversale le azioni di tutti i responsabili delle politiche locali, regionali, nazionali e sopranazionali e più in generale di tutti i soggetti che con le proprie attività influenzano le regioni costiere.

Il Protocollo si compone di 40 articoli, suddivisi in sette parti.

La parte I contiene le disposizioni generali, relative alle definizioni utilizzate (articolo 2), all'ambito geografico di applicazione, limitato al mare Mediterraneo (articolo 3), alla riserva di diritti a salvaguardia delle sovranità e giurisdizioni nazionali (articolo 4), agli obiettivi (articolo 5) e ai principi generali di gestione (articolo 6).

La parte II individua principalmente gli elementi della gestione integrata delle zone costiere, individuando una serie di elementi obbligatori per le Parti, tra cui la protezione e l'uso sostenibile di tali zone (articolo 8), le garanzie da assicurare per l'esercizio di attività economiche (articolo 9), le modalità per la protezione degli ecosistemi e dei paesaggi costieri (articoli 10 e 11) e le tutele addizionali per le isole (articolo 12) e per il patrimonio culturale, anche subacqueo (articolo 13).

La parte III riguarda gli strumenti per la gestione integrata delle zone costiere, invita le Parti a integrare e rafforzare opportuni meccanismi di monitoraggio e osservazione (articolo 16), a definire un quadro di riferimento regionale comune (articolo 17) e strategie, piani e programmi nazionali (articolo 18), stabilendo altresì come debbano essere adottati adeguati strumenti di politica fondiaria (articolo 20) e pertinenti strumenti economici e finanziari (articolo 21).

Ulteriori articoli si riferiscono ai particolari rischi che interessano le zone costiere, come il fenomeno dell'erosione, chiamando altresì le Parti ad adottare misure di contrasto e politiche di prevenzione (parte IV, articoli da 22 a 24).

Di rilievo sono anche le parti V e VI, recanti disposizioni, rispettivamente, in materia di cooperazione internazionale e di designazione istituzionale dei punti di contatto nazionali, nonché di stesura di periodiche relazioni attuative.

La parte VII reca le disposizioni finali, in cui tra l'altro sono individuate le relazioni con la Convenzione di Barcellona (articolo 34) e con gli Stati e le Organizzazioni internazionali terzi rispetto allo strumento normativo in esame (articolo 35).

Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, mentre gli articoli 1 e 2 recano, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi (Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), in assenza della relatrice, senatrice Pellegrino, svolge la relazione introduttiva sull'esame del

disegno di legge in titolo, in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e di istituzione dei relativi albi professionali. Il provvedimento, in particolare, introduce una disciplina organica delle figure del pedagogo e dell'educatore socio-pedagogico, conferendo carattere ordinistico alle relative professioni.

Il disegno di legge in titolo si compone di 13 articoli. L'articolo 1 definisce la figura del pedagogo come uno specialista di livello apicale dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. La relativa professione può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 2 stabilisce i requisiti per l'esercizio della professione di pedagogo, elencando le lauree specialistiche o magistrali direttamente abilitanti. La disposizione precisa inoltre che la professione può essere svolta anche da docenti universitari che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università o in enti pubblici italiani o stranieri. Prevede anche che l'esercizio della professione sia subordinata all'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.

L'articolo 3 definisce la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico, qualificandolo come professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e consulenziali nei servizi socio-educativi e socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. Tale figura valuta, progetta e attua interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali e stimolando i gruppi e le singole persone a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale. Anche questa professione può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 4 definisce il requisito della laurea triennale, o qualifica alternativa, oltre all'iscrizione all'Ordine, per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e per l'esercizio del ruolo di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

L'articolo 5 nell'istituire, rispettivamente, l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, consente la contemporanea iscrizione ai due albi.

L'articolo 6 istituisce l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, costituito dagli iscritti agli albi di cui all'articolo 5, mediante decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.

L'articolo 7 stabilisce i requisiti per l'iscrizione agli albi. Tra le altre cose è necessario essere cittadino italiano o di uno Stato membro del-

l'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità e non avere riportato condanne penali passate in giudicato per i delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione.

L'articolo 8 disciplina il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, definendone la composizione, qualificandolo come ente pubblico non economico e indicandone le funzioni.

L'articolo 9 stabilisce che possono esercitare la professione di pedagogista e iscriversi al relativo albo tutti i soggetti in possesso di titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie straniere che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale. Disposizione analoga è prevista per l'esercizio della professione di educatore socio-pedagogico e per l'iscrizione al relativo albo.

L'articolo 10 stabilisce che, in sede di prima applicazione della legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano nomini un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, per provvedere alla formazione degli albi e agli adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali.

L'articolo 11 reca disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo, indicando i soggetti che possono ottenere tale iscrizione in sede di prima applicazione della presente legge.

Infine, gli articoli 12 e 13 contengono, rispettivamente, la clausola di salvaguardia per cui le disposizioni sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti, e la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) ritiene importante il provvedimento in esame. Si sofferma in particolare sugli articoli 7 e 9, per riferirsi alla problematica relativa alle scuole con lingua slovena e alle scuole con altre lingue e, in tale contesto, alle difficoltà relative al riconoscimento in Italia del diploma di pedagogista ottenuto in Slovenia, su cui è in corso un'interlocuzione bilaterale tra le autorità dei due Paesi. Propone, al riguardo, di svolgere i necessari approfondimenti.

Il PRESIDENTE assicura che informerà la Relatrice sul tema e sulla necessità di svolgere approfondimenti. Ricorda peraltro che l'articolo 9 già prevede una procedura specifica sul riconoscimento in Italia dei titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie straniere.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) ribadisce la persistenza, nonostante le normative vigenti, di difficoltà nel riconoscimento dei titoli di studio in materie tecnico-scientifiche rilasciate da università straniere in mancanza

di accordi specifici. Per questo motivo, si sta valutando uno specifico protocollo con la Slovenia per facilitare il riconoscimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 15 febbraio 2024

Plenaria

204^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri

(Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La sottosegretaria ALBANO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata a condizione che venga recepita una condizione recante l'adeguamento della copertura finanziaria all'esercizio finanziario 2024 e al bilancio triennale corrente. Al riguardo precisa che la seconda condizione, riferita all'articolo 6, rappresenta un mero refuso.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), alla luce di quanto testé depositato dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità e

finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che, all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 7-bis), siano apportate le seguenti modifiche:

– le parole: “a decorrere dall'anno 2023” siano sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2024”;

– le parole: “ai fini del bilancio triennale 2023-2025” siano sostituite dalle seguenti: “ai fini del bilancio triennale 2024-2026”;

– le parole: “per l'anno 2023” siano sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2024”. ».

Per chiedere un chiarimento, interviene il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), al quale risponde il RELATORE.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la proposta di parere, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è messa ai voti e approvata all'unanimità.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare, concordando con la valutazione del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE formula una proposta di parere non ostativo sugli emendamenti, che, messa ai voti, risulta approvata all'unanimità.

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. – Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice Testor.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta antimeridiana di ieri, illustra la seguente

proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 8, viene affermato che la disposizione non è in grado di produrre un impatto negativo sulla finanza pubblica, atteso che il funzionamento e la gestione degli Ordini saranno garantiti dai proventi derivanti dal versamento dei contributi da parte degli iscritti negli appositi albi, mentre la tenuta e la vigilanza degli albi rientra fra le attività istituzionali dell'amministrazione della giustizia. In particolare, viene rappresentato che sarà possibile fronteggiare gli adempimenti amministrativi di gestione e tenuta degli albi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia Programma "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" – Azione "Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia", esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, anche nella fase di costituzione degli Ordini, la copertura dei costi sia assicurata dai soggetti interessati, senza oneri a carico della finanza pubblica. ».

La sottosegretaria ALBANO, per quanto di competenza, non ha osservazioni sulla proposta appena formulata.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva.

(816) Deputato CENTEMERO e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice Mennuni.

La relatrice MENNUNI (*FdI*), alla luce degli elementi resi disponibili dal Governo nella seduta antimeridiana di ieri, formula la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

– in relazione all'articolo 2, commi 1 e 2, viene evidenziato che l'onere stimato dalla nota tecnica in precedenza depositata è riferito proprio alla possibilità riconosciuta ai contribuenti incapienti di fruire dell'agevolazione sotto forma di credito d'imposta;

– in relazione all'articolo 2, comma 3, viene confermata la disponibilità delle risorse a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi di spesa di cui è già prevista la copertura a carico degli stessi stanziamenti per il 2025 e a decorrere;

– in relazione all'articolo 3, viene evidenziato che la non onerosità della disposizione derivante dalla compensatività degli effetti di gettito è illustrata dalla nota tecnica in maniera puntuale. Infatti, a fronte degli effetti negativi stimati, derivanti dall'estensione dell'esenzione dei redditi da capitale presso gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), pari a 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, la norma che modifica il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, in materia di esenzione delle plusvalenze da partecipazione in società reinvestite nel capitale sociale di start up o PMI innovative al fine di stabilire un divieto di cumulo dell'esenzione in commento con l'esenzione sulle plusvalenze disciplinata dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, determina effetti positivi per 1,5 milioni di euro per il 2025 e 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Pertanto, viene confermata l'assenza di oneri per l'erario derivanti dalle disposizioni in esame, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La sottosegretaria ALBANO esprime, per quanto di competenza, un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, mette ai voti la proposta della relatrice, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,50.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 15 febbraio 2024

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 51

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 11,10

AUDIZIONI DEL PROFESSOR MAURIZIO FIASCO, PRESIDENTE DI ALEA (ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DEL GIOCO D'AZZARDO E DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO); DI REMO FIORI, PRESIDENTE, E DELL'AVVOCATO SABINA MONACO DI CIGO (ASSOCIAZIONE CONCESSIONARI ITALIANI GIOCO ONLINE); DEL DOTTOR MARCO ALPARONE, VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEL DOTTOR MASSIMILIANO MASELLI, ASSESSORE CON DELEGA ALLA SANITÀ DELLA REGIONE LAZIO, DEL DOTTOR ANTONELLO TURTURIELLO, SEGRETARIO GENERALE DELLA REGIONE LOMBARDIA E COORDINATORE TECNICO INTERREGIONALE DELLA COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI, DEL DOTTOR ALESSANDRO PALMACCI, DIRIGENTE, DELLA DOTTORESSA RITA ARCESE, FUNZIONARIO, DEL DOTTOR DANILO CAPITANIO, FUNZIONARIO, DELLA SIGNORA SILVIA FRANCESCANGELI, PORTAVOCE DELL'ASSESSORE MASELLI DELLA REGIONE LAZIO, DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME; DI MARCO TRUCCO, CONSULENTE PER LE RELAZIONI ISTITUZIONALI, DI GIUSEPPE VOLPE, CONSULENTE PER LE RELAZIONI ISTITUZIONALI, E DI MICHELE MAGRO, HEAD OF LEGAL AND COMPLIANCE EU, DI GGPOKER; DEL DOTTOR PIER PAOLO BARETTA E DI DON ARMANDO ZAPPOLINI, PORTAVOCE NAZIONALE DI METTIAMOCI IN GIOCO, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 116 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DEL SETTORE DEI GIOCHI, A PARTIRE DA QUELLI A DISTANZA)

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Giovedì 15 febbraio 2024

**Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge
nn. 915, 916, 942 e 980**

Riunione n. 3

Relatore: MARTI (LSP-PSd'Az)

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,15

(915) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. – Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. – Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(Esame congiunto e rinvio)

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)

Giovedì 15 febbraio 2024

Plenaria

165^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Nel rispondere all'interrogazione n. 3-00555, il sottosegretario GEMMATO rammenta gli obiettivi della riforma delineata dal decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, consistenti nell'adeguamento dell'AIFA all'attuale contesto scientifico e sanitario e nel conseguimento di una maggiore efficienza della struttura. Successivamente, nella fase di attuazione del nuovo ordinamento, la Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso hanno continuato ad operare in regime di *prorogatio* e nel 2024, il Ministro della salute ha provveduto con propri decreti alla costituzione della nuova Commissione scientifica ed economica del farmaco e alla nomina del presidente, del direttore tecnico-scientifico e del direttore amministrativo dell'AIFA.

Il gruppo di lavoro sulle terapie antitumorali cui fa riferimento l'interrogazione, non previsto dall'ordinamento dell'AIFA, non è mai stato operativo. Peraltro, le competenti società scientifiche sono già state interpellate al fine di segnalare gli esperti idonei a formare un nuovo organismo deputato a operare in materia oncologica.

La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) motiva la propria soddisfazione richiamando il necessario superamento del grave e prolungato stato di in-

certezza nel quale si è trovata l'AIFA. Questo ha infatti cagionato la presentazione dell'interrogazione, risalente allo scorso luglio. Rimane comunque ferma l'esigenza di porre la massima attenzione ai requisiti delle persone chiamate a svolgere funzioni nell'ambito dell'AIFA e alla qualità del funzionamento dell'Agenzia: temi che possono costituire materia di ulteriori atti di sindacato ispettivo.

La presidente CANTÙ dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 32

*Presidenza del Presidente
ZAFFINI*

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,25

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL PATTO PER UN NUOVO WELFARE SULLA NON AUTOSUFFICIENZA, DI CGIL, DI CISL, DI UIL, DI UGL, DI FONDAZIONE PROMOZIONE SOCIALE, DI HAPPY AGEING, DEL FORUM TERZO SETTORE, DI SENIOR ITALIA FEDERANZIANI, DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA E DELLA COMMISSIONE INTERGOVERNATIVA PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELL'ASSISTENZA SANITARIA E SOCIO-SANITARIA DELLA POPOLAZIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 121 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE)

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Giovedì 15 febbraio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,45

*AUDIZIONE INFORMALE DEL MINISTRO PLENIPOTENZIARIO, FABRIZIO PETRI,
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER I DIRITTI UMANI (CIDU)*

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 15 febbraio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 14,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni e alle tendenze del *welfare* integrativo

Audizione del professor Riccardo Realfonzo, presidente del Fondo Cometa

(Svolgimento e conclusione)

Alberto BAGNAI, *presidente*, introduce l'audizione di del professor Riccardo REALFONZO, presidente del Fondo Cometa.

Riccardo REALFONZO, presidente del Fondo Cometa, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Mario OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), Annamaria FURLAN (*PD-IDP*), i deputati Giorgio LOVECCHIO (*M5S*) e Alberto BAGNAI,

presidente, a cui risponde Riccardo REALFONZO, presidente del Fondo Cometa.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

Giovedì 15 febbraio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
CALDERONE

La seduta inizia alle ore 8,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto

Audizione del Sindaco del Comune di San Filippo del Mela, Giovanni Pino

(Svolgimento e conclusione)

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Giovanni PINO, *Sindaco del Comune di San Filippo del Mela*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, e il senatore Antonio NICITA (*PD-IDP*).

Giovanni PINO, *Sindaco del Comune di San Filippo del Mela*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare l'audito, dichiara conclusa l'audizione e sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9, è ripresa alle ore 9,05.

Audizione di rappresentanti della Life Company A2A

(Svolgimento e conclusione)

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'indagine.

Avverte che è presente all'odierna audizione Lorenzo Giussani, Direttore *Business Unit Generazione & Trading* della *Life Company A2A*, accompagnato da Ilaria Pratesi, responsabile *National Public Affairs* e da Cristiano Abbagnano, responsabile dei Rapporti con il Parlamento.

Lorenzo GIUSSANI, *Direttore Business Unit Generazione & Trading della Life Company A2A*, svolge una relazione sui temi all'ordine del giorno.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Antonio NICITA (*PD-IDP*) a più riprese e Raoul RUSSO (*FDI*).

Lorenzo GIUSSANI, *Direttore Business Unit Generazione & Trading della Life Company A2A*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per le esaurienti relazioni svolte, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 15 febbraio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,10

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari

Giovedì 15 febbraio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Presidenza del Presidente
MORRONE

Orario: dalle ore 8,25 alle ore 8,35

Plenaria

Presidenza del Presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 8,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito nell'odierna riunione, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga delle seguenti collaborazioni di soggetti esperti della materia che possano garantire il loro supporto tecnico all'attività della Commissione,

in collegamento con i singoli filoni d'inchiesta: collaborazione, a tempo pieno e a titolo gratuito, di Andrea Nocera, magistrato; collaborazione, a tempo pieno e a titolo gratuito, di Flavia Fioravanti, dipendente ARPA Lazio; collaborazioni, a tempo parziale e a titolo gratuito, di Fulvio Baldi, magistrato; Leonardo Bernardi, ufficiale della Guardia di finanza; Maria Di Mauro, magistrato; Gennaro Esposito, funzionario del Corpo di polizia locale della Città Metropolitana di Napoli; Carlo Foglieni, avvocato; Giampaolo Galeazzi, funzionario della Provincia di Mantova; Giuseppe Leotta, magistrato; Antonio Pergolizzi, esperto di Legambiente; Elena Raffaelli, imprenditore; Luigia Spinelli, magistrato; Paola Vilardi, avvocato.

La presidenza avvierà per queste collaborazioni le procedure previste per l'autorizzazione, ove necessaria, da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione dell'Assessore all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione dell'assessore all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Sabrina ALFONSI, *Assessore all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Pietro LOREFICE (*M5S*) e Andrea DE PRIAMO (*FDI*), la deputata Carla GIULIANO (*M5S*), nonché Jacopo MORRONE, *presidente*.

Sabrina ALFONSI, *Assessore all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, Giuseppe Paolini

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, Giuseppe Paolini.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Giuseppe PAOLINI, *Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Francesco Emilio BORRELLI (*AVS*), Rachele SILVESTRI (*FDI*), Carmela AURIEMMA (*M5S*), Marco SIMIANI (*PD-IDP*), Dario IAIA (*FDI*), nonché i senatori Silvia FREGOLENT (*IV-C-RE*) e Pietro LOREFICE (*M5S*).

Giuseppe PAOLINI, *Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e, essendo iniziati i lavori dell'assemblea del Senato, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,05.